



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Osservazioni alla “Attuazione della direttiva 2013/34/EU”

ESAME DEL TESTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI GENOVA

Osservazioni

Art. 2423/4 (e art. 3-bis del D.Lgs. 127/1991)

Principio di rilevanza

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.”

L’introduzione di questo principio presenta fortissimi rischi e pare incompatibile con la corretta tenuta della contabilità, in contrasto con le regole della tenuta della contabilità di cui all’art 2214 c.c. e seguenti.

Sembra opportuno raccordare la norma di cui all’art. 6, punto J) della Direttiva – recepita testualmente nel testo in consultazione – con quanto affermato nel punto (17) dei “considerando” iniziali della medesima direttiva, laddove è testualmente affermato “...*informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci*”. Ciò imporrebbe comunque una integrale rilevazione degli avvenimenti aziendali, per quanto “irrilevanti”, con un evidente riflesso sulla corretta tenuta contabile.

Anzitutto, il testo in consultazione amplierebbe la discrezionalità amministrativa, aprendo lacune interpretative potenzialmente molto delicate.

Ciò, infatti, apre lo spazio ad una significativa soggettività della soglia di rilevanza, rendendo più difficile la comparazione spaziale e temporale. Sul punto, sembra necessario un esplicito rinvio ai principi contabili di derivazione professionale che dovranno sul punto pronunciarsi molto chiaramente.

Inoltre si introduce un concetto che può giungere sino a consentire la possibilità di evitare la presentazione in bilancio.

Si osserva, ancora, che la parte finale del citato punto (17) afferma che “*Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria*”, così come pacificamente è sempre stato ritenuto essere previsto in Italia, previsione pacifica che verrebbe messa in discussione con l’introduzione della norma così come presentata.

Art. 2423bis/1-bis)

Principio della sostanza

“1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;”

Il concetto di “sostanza” potrebbe utilmente trovare migliore specificazione se seguito dall’aggettivo “economica” per chiarire meglio cosa si intende. Si deve considerare che introdurre questo principio richiederà anzitutto un esplicito rinvio ai principi contabili di derivazione professionale, per le necessarie specificazioni del concetto (*sostanza economica*).

Ciò potrebbe enfatizzare un problema di coordinamento sarà con norme fiscali di rango Europeo, l’IVA, presuppongono una specifica rilevazione. Il riferimento è, in particolare, alle operazioni tra committente e commissionario o tra mandante e mandatario (senza rappresentanza), laddove la rilevazione, nel rispetto del principio in commento, dal punto di vista del bilancio dovrebbe essere rilevato solo contabilizzando il margine per l’intermediario, mentre esiste una *fictio Juris* per cui le operazioni “intermediate” devono essere considerate come operazioni avvenute sia tra fornitore/cliente e soggetto mandatario/commissionario e, separatamente, tra costui e mandante/committente.

Art. 2426/1, n. 1; n. 8, comma 2)

Introduzione del criterio del costo ammortizzato

Se il tenore generale della Direttiva mira alla semplificazione, introdurre il criterio del costo ammortizzato va esattamente nella direzione opposta, imponendo alle aziende calcoli spesso non banali e che richiederebbero apposite consulenze. **Ma soprattutto tale criterio non risulta tra quelli ammessi di cui all’art. 12 della Direttiva.** Per cui sembra una modifica assolutamente non richiesta, né possibile, né opportuna. Essa complicherebbe enormemente anche il profilo fiscale, che si troverebbe a dover gestire interessi attivi e passivi che non risultano dai documenti originali.

Si ritiene pertanto che tale modifica non possa essere introdotta, pena una violazione del testo comunitario.

Art. 2426, 11-bis

Criteri di valutazione

Il testo in consultazione prevede che **“Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura”**. Dal momento che

la valutazione del derivato avviene al fair value, ne deriva l'obbligo di valutare al fair value anche l'elemento coperto. Tale criterio però non è contemplato nelle altre parti dell'art. 2426; per cui sarebbe necessario introdurre tale eccezione quando si menziona che la valutazione avviene applicando altri criteri (costo, ecc.).